

## **Corte di Cassazione 31 maggio 2013, n. 13829**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente  
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere  
Dott. TRIA Lucia - Consigliere  
Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere  
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

### **SENTENZA**

sul ricorso 18199-2010 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8752/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2010 R.G.N. 5389/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 12 novembre 2009 la Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello proposto da (OMISSIS), riconosceva che l'appellante aveva prestato lavoro subordinato alle dipendenze di (OMISSIS) e di (OMISSIS) dal 14 ottobre 2001 al 18 luglio 2002 continuativamente nelle giornate di giovedì e domenica per prestazioni lavorative rese presso l'agenzia di servizi gestita dagli appellati, i quali venivano condannati al pagamento della somma di euro 4.973,06 a titolo di differenze paga, indennità feriale, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Osservava la Corte di appello che l'istruttoria svolta in primo grado consentiva di pervenire a conclusioni opposte a quelle tratte dal Tribunale, in quanto i testi di parte ricorrente, della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare, avevano asseverato la costante presenza del ricorrente nei locali dell'agenzia nelle giornate di giovedì e domenica e lo svolgimento delle mansioni allegate, mentre i testi indicati da parte resistente, non avendo confermato di avere frequentato l'agenzia specificamente nei giorni rilevanti per il giudizio, avevano fornito una versione non incompatibile con la prima. Concludeva che vi era la prova di diversi indici sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali la continuità della collaborazione, la remunerazione in cifra fissa con cadenza mensile, l'osservanza di un orario predeterminato di lavoro per due giorni alla settimana durante l'intero arco di apertura dell'esercizio, da valutarsi unitamente alla semplicità e ripetitività delle mansioni espletate dal lavoratore, dovendosi altresì valorizzare il dato

socialmente tipico ricavabile dalla natura dei compiti assegnati, unitamente ai suddetti criteri distintivi sussidiari. Richiamava l'orientamento interpretativo secondo cui l'assoggettamento al potere datoriale che caratterizza la subordinazione e' implicitamente e necessariamente presupposto sia dall'accertato inserimento del lavoratore nella realta' organizzativa aziendale, sia dall'espletamento di mansioni semplici e ripetitive svolte con continuita' e nel rispetto di un orario di lavoro.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ora ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di un unico motivo, articolato in due censure.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c..

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti, censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2094 cod. civ., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' per vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5, denunciano che non era stata acquisita la prova dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (organizzativo e disciplinare) dei convenuti, poiche' i testi nulla avevano riferito al riguardo, essendosi limitati a confermare la presenza del ricorrente presso l'agenzia di servizi gestita dai convenuti. Inoltre, le deposizioni valorizzate dal giudice di appello erano generiche e contraddittorie e dunque neppure gli indici sintomatici sussidiari potevano ritenersi validamente dimostrati. L'argomentazione vertente sul carattere semplice delle mansioni, per potere essere valorizzata ai fini della dimostrazione della subordinazione cd. attenuata, dovrebbe essere accompagnata dalla dimostrazione dell'esistenza di istruzioni di carattere generale fornite una volta per tutte all'inizio del rapporto e della permanente disponibilita' del lavoratore ad eseguirle, ma nel caso di specie neppure di tali circostanze era stata fornita la prova in giudizio. Le censure non hanno fondamento.

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, e' censurabile in sede di legittimita' soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (ex plurimis, da ultimo, Cass. ord. n. 9808 del 2011).

Cio' premesso, il motivo vertente sul vizio di motivazione e' inammissibile, poiche' oggetto della censura non sono i passaggi logici della sentenza, ossia l'apprezzamento che delle prove abbia fatto il giudice di appello, ma direttamente le fonti della prova, assumendosi la contraddittorieta' e/o genericita' delle deposizioni testimoniali valorizzate in sentenza.

E' principio ripetutamente affermato da questa Corte che il ricorso per cassazione con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, deve contenere - in ossequio al disposto dell'articolo 366 cod. proc. civ., n. 4 che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificita' sanzionandone il difetto - la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa 3 censurato, ovvero la specificazione d'illogicita', consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilita' razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi. Ond'e' che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all'opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e piu' appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalita' di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex articolo 360 cod. proc.

civ., n. 5, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito, cui, per le medesime considerazioni, neppure puo' imputarsi d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacche' ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per se' sole idonee e sufficienti a giustificarlo (in tali termini, cfr. Cass. 23 maggio 2007 n. 12052).

Nella specie, non risulta che le doglianze abbiano evidenziato profili di omissione, insufficienza o contraddittorieta' della motivazione nei termini consentiti in sede di legittimita'. Le censure tendono ad ottenere una diretta rivisitazione dell'esito della prova testimoniale, della quale vengono trascritte le deposizioni, sollecitando un riesame del relativo contenuto da parte di questa Corte, muovendo dal presupposto - insuscettibile di rilievo in sede di legittimita' - di una inappagante valutazione delle relative risultanze da parte del giudice di merito.

Quanto alla dedotta inosservanza delle regole qualificatorie elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte nell'analisi e nella specificazione del contenuto della clausola generale di cui all'articolo 2094 c.c., il ricorso e' infondato, avendo la Corte di appello fatto corretta interpretazione e applicazione di tali regole.

L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo e' il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuita' della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volonta' contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (Cass. n. 5645 del 2009). In particolare, ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarita' delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuita' delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attivita' lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (v. Cass. n. 9256 del 2009).

Il lavoro subordinato alle dipendenze di un'impresa si caratterizza proprio per l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva e per il conseguente assoggettamento al potere gerarchico dell'imprenditore (articolo 2086 e 2094 cod. civ.), che assume il rischio economico della gestione ed organizza il lavoro altrui. Ove l'attivita' lavorativa sia intrinsecamente conformata alle esigenze produttive dell'azienda ed altresì integrata nel ciclo produttivo, deve ritenersi sussistente il requisito fondamentale della subordinazione, posto che non tutte le attivita' lavorative richiedono direttive continue o controlli costanti della parte datoriale, la quale ben puo' esercitare il proprio potere gerarchico - a seconda dei casi e della particolare natura della prestazione - anziche' mediante ordini dettagliati e continui o tramite un'ingerenza costante (effettivamente non sempre necessaria in ragione della natura delle mansioni, da valutare di volta in volta) mediante la predisposizione delle modalita' organizzative attraverso le quali la prestazione deve essere resa e viene ad integrarsi nell'organizzazione complessiva dell'impresa, per il soddisfacimento dei fini produttivi della stessa. Secondo la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, incensurabile in questa sede per le ragioni gia' dette, la natura subordinata del rapporto di lavoro era desumibile da indici di prova indiretta, quali il carattere continuativo della prestazione lavorativa, resa con regolarita' nei giorni di giovedi' e domenica nel periodo dedotto in giudizio; l'osservanza di un orario prestabilito e la presenza costante del prestatore nei locali aziendali; il carattere definito, vincolato e ripetitivo delle mansioni, costituite dalla ricezione e preparazione dei pacchi da spedire e dall'incasso del corrispettivo dalla clientela; la retribuzione corrisposta in cifra fissa con cadenza mensile, tutti

elementi comprovanti una programmazione del lavoro organizzato dalla parte datoriale per soddisfare gli scopi produttivi dell'impresa.

Le modalita' attraverso le quali la prestazione lavorativa era stata resa rivelavano in modo univoco l'inserimento stabile dell'attuale resistente nell'organizzazione produttiva aziendale, l'assenza di rischio economico e di una autonomia gestionale del lavoratore. Trattasi di elementi sintomatici della subordinazione, atti ad integrare la prova indiretta del vincolo di assoggettamento al potere organizzativo datoriale, pur in assenza della specifica dimostrazione delle istruzioni impartite per lo svolgimento delle mansioni affidate, peraltro di natura semplice e ripetitiva, rese in conformita' all'organizzazione del servizio programmato dagli attuali ricorrenti.

Il ricorso va quindi rigettato con onere delle spese a carico di parte ricorrente, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 50,00 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.